



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10334 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-e -OMISSIS-, anche in rappresentanza dei propri due figli,
rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Fachile, presso il cui studio in Roma,
Piazza Mazzini n. 8, hanno eletto domicilio;

contro

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e Ambasciata
d'Italia a Kiev, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *p.t.*, rappresentati e
difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12, sono domiciliati;

per l'annullamento

dei dinieghi di visto di ingresso per residenza elettiva adottati dall'Ambasciata
d'Italia a Kiev il 9.6.2015 (prot. nn. 363, 364, 365 e 366/15).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 28 aprile 2016 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso spedito per le notificazioni a mezzo del servizio postale il 6.8.2015 (dep. il 2.9) i ricorrenti in epigrafe, esponendo di aver presentato documentata domanda di visto di ingresso per residenza elettiva al fine di stabilirsi in Italia per il periodo di un anno, hanno impugnato i dinieghi adottati dall'Ambasciata d'Italia a Kiev, così motivati: "Ella non ha comprovato di possedere i requisiti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti, ed in particolare dal punto 13 dell'Allegato A del Decreto Interministeriale n. 850 dell'11.5.2011".

A sostegno del ricorso, illustrata la propria situazione professionale e reddituale (il ricorrente svolgerebbe attività di avvocato in Ucraina e sarebbe socio al 50% di una società attiva nel settore della contabilità e della revisione contabile, sarebbe titolare di un deposito di oltre 155 mila euro presso una primaria banca italiana, avrebbe percepito un reddito di 85 mila dollari per il 2014 dalla compagnia di diritto internazionale "As Prime Societas Limited"; la moglie sarebbe proprietaria di due appartamenti concessi in locazione per un canone di ca. 2 mila dollari mensili; entrambi avrebbero preso in locazione un appartamento in Roma a decorrere dall'1.4.2015 per la durata di 18 mesi), hanno dedotto:

I) Violazione dell'art. 13, All. A, d.m. 11.5.2011; motivazione incongrua e insufficiente; eccesso di potere: i ricorrenti avrebbero dato prova nel corso del tempo di non avere intenzione di trasferirsi in Europa quali “migranti economici” (ciò risulterebbe dai visti ottenuti in passato e dai frequenti viaggi conclusi con il puntuale rientro in patria); inoltre, non sarebbe contestata la natura non subordinata delle attività lavorative del ricorrente, mentre sarebbe stata data ampia dimostrazione della disponibilità delle risorse necessarie per stabilirsi in Italia e sostenersi per i successivi 12 mesi; essi sarebbero dunque in possesso dei requisiti previsti dal d.m. 11.5.2011, mentre la motivazione del diniego sarebbe del tutto generica;

II) Violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/90: l'omissione del preavviso di rigetto avrebbe impedito di presentare osservazioni o ulteriore documentazione.

Costituitasi in resistenza l'amministrazione, che ha prodotto una documentata relazione (12.10.15), e depositata dai ricorrenti ulteriore documentazione (12.11.15), con ordinanza n. 5340 del 27.11.2015 è stata accolta l'istanza cautelare ai fini del riesame.

All'odierna udienza il giudizio è stato discusso e trattenuto in decisione.

2. Il ricorso è fondato, non ravvisandosi ragioni per discostarsi dalla posizione espressa in sede cautelare (e anche in considerazione dell'assenza di attività difensiva dell'amministrazione nella fase di merito).

Giova riportare il punto 13, all. A, d.m. 11.5.2011:

“Il visto per residenza elettiva consente l'ingresso in Italia, ai fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa.

A tal fine, lo straniero dovrà fornire adeguate e documentate garanzie circa la disponibilità di un'abitazione da eleggere a residenza, e di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa ragionevolmente

supporre la continuità nel futuro. Tali risorse, comunque non inferiori al triplo dell'importo annuo previsto dalla tabella A allegata alla direttiva del Ministro dell'interno del 1° marzo 2000, recante definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato, dovranno provenire dalla titolarità di cospicue rendite (pensioni, vitalizi), dal possesso di proprietà immobiliari, dalla titolarità di stabili attività economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato.

Anche al coniuge convivente, ai figli minori ed ai figli maggiorenni conviventi ed a carico, potrà essere rilasciato analogo visto, a condizione che le suddette capacità finanziarie siano giudicate adeguate anche per quest'ultimi”.

La norma prevede dunque che lo straniero debba essere “in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa” e che la prova di questa situazione vada data attraverso l'offerta di “adeguate e documentate garanzie circa la disponibilità”, oltre che di un’“abitazione da eleggere a residenza”, di “ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari”: “di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro”; aventi misura non inferiore a quella innanzi precisata (ai sensi della menzionata tabella A sono richieste risorse pari a euro 31.159,29, giusta la quota fissa e giornaliera per l'ipotesi di viaggiatore singolo); provenienti “dalla titolarità di cospicue rendite (pensioni, vitalizi)”, “dal possesso di proprietà immobiliari”, “dalla titolarità di stabili attività economico-commerciali” ovvero “da altre fonti diverse dal lavoro subordinato”.

La formulazione della disposizione consente di condividere l'indirizzo secondo cui “la valutazione rimessa all'autorità consolare sulla ampiezza di dette risorse e sulla loro continuità nel futuro appartiene al novero delle valutazioni discrezionali, giurisdizionalmente sindacabili per manifesta irrazionalità o per

erronea sussunzione dei fatti” (T.a.r. Lazio, sez. I-*quater*, 15 luglio 2014, n. 7520).

Nel caso di specie, l’Ambasciata ha negato il visto limitandosi ad addurre la mancata prova del possesso dei requisiti normativi e, in particolare, di quelli previsti dal menzionato punto 13.

Le ragioni della valutazione negativa sono state illustrate solo nella relazione versata in atti (dep. il 12.10.15), con cui l’amministrazione, quantificato in almeno 124 mila euro annui l’importo delle risorse da comprovare (essendo il nucleo familiare composto da 4 persone), ha contestato l’attendibilità della documentazione presentata dagli istanti.

Così, a es., per la dichiarazione della banca italiana sull’entità del deposito, che non recherebbe la “dimostrazione di interessi e rendimenti passivi”; per la “certificazione” sul pagamento di dividendi da partecipazione societaria attraverso “documentazione non del tutto verificabile” e tale da non dimostrare il “riflesso” nelle disponibilità materiali del richiedente; per l’importo del canone di locazione, per il quale l’interessata non avrebbe dimostrato “l’effettiva percezione”.

L’amministrazione adduce inoltre di avere invitato i richiedenti in data 20.5.2015 a integrare la documentazione, senza tuttavia ottenere riscontro (punto 4.6 rel. cit.).

Di quest’ultimo assunto non è fornita prova.

Ne segue che il ricorso è meritevole di accoglimento anzitutto sotto il profilo della violazione dell’art. 10-*bis* l. n. 241/90, non potendo operare la preclusione all’annullamento in sede giurisdizionale *ex art. 21-octies*, co. 2, l. n. 241/90.

L’amministrazione non ha infatti dato prova della correttezza sostanziale dei dinieghi, affetti dai dedotti vizi di carenza di istruttoria e di motivazione.

Basti rilevare, in proposito, che nessuna valutazione risulta effettuata sui due profili di deficit motivazionale posti in evidenza nella pronuncia cautelare, vale a dire la dichiarata intenzione dei ricorrenti di soggiornare in Italia per un periodo limitato di tempo (massimo un anno, come riportato nel ricorso) e la valutazione sull'importo depositato presso una banca nazionale, non essendo chiaro il riferimento alla mancata "dimostrazione di interessi e rendimenti passivi" (v. punti 4.1 e 4.7 rel. amm., in cui si insiste sull'assenza di documentazione di "alcun interesse passivo" e di "effettive entrate passive").

3. In conclusione, il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

I dinieghi impugnati vanno di conseguenza annullati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III-ter, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna l'amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre iva e cpa come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore

Maria Grazia Vivarelli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)